



Accordo ex art 15 Legge 241/90

per le azioni di monitoraggio della diversità genetica per l'ottimizzazione della gestione della popolazione di asini di Martina Franca

Tra

La **Regione Puglia**, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, domiciliato per la carica presso la sede della Sezione stessa, Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari (nel prosieguo "Regione"),

e

il **Dipartimento di Medicina Veterinaria** dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro", Strada Provinciale per Casamassima, km 3, 70010 Valenzano, 4 codice fiscale/P.IVA n. 80002170720/01086760723, rappresentato dal Prof. Domenico Otranto,

PREMESSO CHE:

- La Masseria Regionale Russoli costituisce il Centro di Conservazione del Patrimonio Genetico dell'Asino Razza "Martina Franca", nel quale vengono allevati circa n. 100 asini.
- la Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, intende promuovere e favorire, nell'ambito dell'espletamento dei propri compiti istituzionali, la ricerca scientifica, riferita al comparto agro-zootecnico ed ambientale pugliese;
- L'Asino di Martina Franca o Martinese è una razza autoctona della Puglia ed in particolare del Sud-Est Barese e del Nord Salento; tale razza si è originata, probabilmente, nel XVI secolo a seguito dell'insanguamento con stalloni Catalani su un genotipo autoctono, arrivando a fissare i caratteri di razza oggi conosciuti.
- E' opportuno approfondire le conoscenze relative all'attuale stato di conservazione del popolamento asinino, relativamente alla valutazione della variabilità genetica della razza; tanto al fine di garantire politiche di conservazione della variabilità genetica esistente e di proteggere la razza dagli effetti nefasti della depressione da consanguineità.
- È stato espresso reciproco interesse della Regione Puglia e del Dipartimento di Medicina Veterinaria ad addivenire ad uno specifico accordo finalizzato ad attivare un rapporto di collaborazione per lo sviluppo di attività di comune interesse per la protezione della razza asinina "Martina Franca".
- La Giunta Regionale con delibera n. 1214 del 31/07/2020 ha autorizzato la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, un accordo tra pubbliche amministrazioni, sulla base di una proposta progettuale presentata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

- Il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" ha dichiarato l'interesse a stipulare un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifico interesse scientifico ad effettuare le attività di seguito specificate. Pertanto

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Premessa)

Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - (Obiettivi)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto amministrativo, finanziario e scientifico tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Gli obiettivi perseguiti sono di seguito elencati:

- a) ottenere una fotografia accurata ed affidabile della situazione genetica e demografica della popolazione, elemento basilare per la definizione delle strategie e delle azioni di gestione genetica dell'Asino di Martina Franca,
- b) produrre un archivio informatizzato aggiornato delle registrazioni genealogiche, a disposizione degli operatori del settore per la definizione delle migliori scelte di accoppiamento,
- c) valorizzare le risultanze dello studio mediante (i) diffusione delle stesse nel contesto di giornate di disseminazione e informazione rivolte agli operatori del settore e (ii) pubblicazione su riviste internazionali indicizzate.

Art. 3 - (Attività)

La competente Sezione regionale si impegna a:

- a) garantire il coordinamento di tutte le attività;
- b) assicurare all'Ente sottoscrittore l'accesso e l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati in possesso del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità e il pieno accesso alla Masseria Russoli per i campionamenti necessari sugli asini;
- c) contribuire finanziariamente con la somma di € 32.000,00.

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria si impegna ad implementare le seguenti attività:

1. prelievo di campioni da circa 100 soggetti;
2. estrazione del DNA e genotipizzazione;
3. elaborazione dei dati genotipici ottenuti;
4. ricostruzione della struttura genetica della popolazione;
5. archivio informatizzato aggiornato delle registrazioni genealogiche.

Art. 4 - (Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla completa esecuzione delle attività previste per un periodo di 1 (uno) anno.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Art. 5 - (Risorse umane)

Per la realizzazione delle attività di cui all' art. 3) saranno impiegate le unità lavorative individuate dal Dipartimento di Medicina Veterinaria. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria potrà coinvolgere, tramite apposite convenzioni, personale di ricerca afferente ad altri Dipartimenti dell'Università degli Studi di Bari A. Moro. La responsabilità scientifica del presente accordo, per il Dipartimento di Medicina Veterinaria, è assegnata al prof. Pasquale De Palo. Il Dipartimento potrà prevedere il reclutamento di unità lavorative previo espletamento di procedure selettive/comparative conformi alle disposizioni normative vigenti in materia. Alle risorse umane impiegate in progetto si applicano le norme in materia di incompatibilità, di divieto di cumulo e di onnicomprensività della retribuzione previste dalle vigenti leggi.

Art. 6 - (Principio di leale collaborazione)

Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi connessi all'esercizio delle attività di cui al presente Accordo, si impegnano a dare attuazione allo stesso ispirandosi al principio di leale collaborazione istituzionale, di semplificazione e di efficacia.

Art. 7 - (Responsabilità)

Ciascuna delle parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro instaurati dall'altra parte nell'ambito dell'attività di cui al presente Accordo.

Art. 8 - (Oneri finanziari)

La stima complessiva dei costi è di € 60.000,00; la Regione Puglia supporta finanziariamente le attività sopra indicate entro il limite massimo di € 32.000,00, ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria impiega unità lavorative in servizio per un tetto massimo di € 28.000,00.

I movimenti finanziari tra le amministrazioni partecipanti si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute, ovvero come mero rimborso di costi reali, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno.

I costi devono essere computati in termini di disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura del Dipartimento, secondo le proprie norme e procedure per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.

Art. 9 - (Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo in favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria con le modalità di seguito indicate, subordinatamente al rispetto degli obblighi derivanti dalla piena osservanza dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, come previsto dalla legge di stabilità.

Il contributo annuale entro il limite massimo di € 32.000,00 onnicomprensivo sarà erogato come segue:

- 30% a titolo di anticipazione, all'inizio delle attività;
- 30% dopo 6 mesi: i costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo e durevole, servizi esterni, spese generali;
- saldo del 40% su presentazione di una relazione annuale dettagliata delle attività svolte, corredata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti, articolata per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo e durevole, servizi esterni, spese generali.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla chiusura delle attività annuali e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1214 del 31/07/2020 fino alla scadenza del presente Accordo.

Art. 11 - (Risultati)

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà della Regione Puglia e del Dipartimento di Medicina Veterinaria, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Art. 12 - (Informativa trattamento dati personali)

Il presente Accordo garantisce la tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii..

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

Art. 13 - (Inadempienze e Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 14 - (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché le disposizioni della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 15 - (Disposizioni finali)

Tutte le spese relative al presente Accordo (bolli e spese di registro) sono a totale carico del Dipartimento di Medicina Veterinaria, senza diritto di rivalsa.



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**

Bari, li _____

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

<i>Per la Regione Puglia</i>	<i>Per il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".</i>
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali	Il Direttore
Dott. Domenico Campanile	Prof. Domenico Otranto

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore, ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.

Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 cc e l'art. 2 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".